

giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - litisconsorzio e integrazione del contraddittorio - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 7179 del 26/03/2014

Regolamento di giurisdizione - Pluralità di parti - Litisconsorzio necessario - Integrazione del contraddittorio - Notifica del controricorso - Idoneità a garantire la presenza di tutte le parti - Ordine di integrazione - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 7179 del 26/03/2014

In sede di regolamento di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale relativamente a tutte le parti del processo, cui si riferisce la richiesta di regolamento, e in tale giudizio trova applicazione la norma l'art. 331 cod. proc. civ., in ordine alla integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo fissato (con conseguente declaratoria di inammissibilità qualora tale ordine sia rimasto inosservato), essendo il regolamento di giurisdizione soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio. La finalità di garantire la presenza di tutte le parti necessarie per il regolamento della giurisdizione, peraltro, può essere assicurata anche attraverso la notifica del controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto da tale istanza. Ne consegue che, ove il ricorso per regolamento non risulti notificato ad una delle parti del giudizio "a quo", ma a detta parte sia stato notificato il controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto dall'istanza di regolamento, tale ultima notifica è di per sé sufficiente a consentire l'intervento della stessa parte nel giudizio per regolamento preventivo e ad escludere la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 7179 del 26/03/2014